

Istituto regionale ville venete

Comune di Dolo

Comune di Mira

Comune di Pianiga

PRONTUARIO PER INTERVENTI URGENTI LEGATI AL FORTUNALE DEL
8 LUGLIO 2015 NEI COMUNI DI DOLO, MIRA E PIANIGA.
AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE E ORIENTAMENTO TECNICO

Uffici del MIBACT, Regione del Veneto, Comuni, IRVV congiuntamente ciascuno per le proprie competenze, hanno definito le seguenti procedure semplificate per l'avvio dei lavori di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio paesaggistico e culturale danneggiato:

D.Lgs. 42/2004 PARTE III- BENI PAESAGGISTICI

Per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di semplice restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'edificio (art.149) è necessaria solo una comunicazione al Comune, ufficio edilizia privata, precisando il tipo di vincolo cui è sottoposto l'immobile e i dati catastali. Il Comune provvederà ad inoltrarla alla UNITA' DI COORDINAMENTO REGIONALE DEL MIBACT presso il Segretariato Regionale e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente per territorio per la presa d'atto.

Per gli inoltri si utilizzeranno gli indirizzi pec istituzionali indicati nei rispettivi siti e che qui si specificano:

Segretariato regionale
mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it

SBEAP provv. Venezia, Belluno, Padova e Treviso
mbac-sbap-vebpt@mailcert.beniculturali.it

SBEAP Venezia e laguna
mbac-sbeap-ve@mailcert.beniculturali.it

1- INTERVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE

Rientrano tra gli interventi soggetti alla sola comunicazione al Comune di riferimento:

- La rimessa in opera del rivestimento in tegole o altro materiale simile a quello esistente prima del fortunale, che non comporti alcuna alterazione volumetrica. Le tegole da usare dovranno essere simili per forma e materiali a quelle preesistenti.
- Tutte le opere di consolidamento statico delle strutture edilizie, di risistemazione della struttura della copertura che non comportino alterazioni volumetriche e dell'aspetto esteriore della copertura e dell'edificio in generale. Rientrano in questa categoria le eventuali opere di

tirantature metalliche, di rappezature murarie, reintegri murari, di reintegrazione della struttura della copertura danneggiata, ad esclusione degli interventi volti al ripristino di volumi preesistenti e demoliti dal fortuale che invece saranno soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lvo42/2004. La struttura di copertura qualora parzialmente mancante dovrà essere integrata con elementi lignei o elementi di materiale simile a quello rimasto sull'edificio.

- Le opere di ritinteggiatura degli esterni che comunque dovranno avere un colore simile a quello preesistente al fortuale ed essere realizzata con lo stesso materiale (latte di calce, pitture idrolavabili, ecc.).
- Le opere di risistemazione degli spazi aperti ivi compresi le pavimentazioni e i sentieri che dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle esistenti o in sostituzione dovranno comunque essere ripristinati con materiali drenanti e non cementizi. Non rientrano in questa fattispecie la nuova realizzazione di gazebi, pergole e strutture temporanee che dovranno essere autorizzate con le procedure di legge ex art.146 e art.4 DPR 139/2010.
- La rimessa in opera e/o sostituzione di infissi e scuri che dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli preesistenti al fortuale, ivi compreso il colore e il materiale. Qualora il proprietario intendesse cambiare tipologia di serramenti per migliorare ad esempio il risparmio energetico e quindi cambiare forma e tipologia di infisso dovrà essere chiesta la prescritta autorizzazione paesaggistica al Comune.
- Lo smaltimento degli alberi caduti, delle ramaglie spezzate e a terra.
- La ricostruzione di camini prima esistenti e documentati da apposita documentazione fotografica, solo se si prevede di ricostruirli con le stesse dimensioni e materiali di quelli preesistenti. Laddove si dovesse richiedere una variazione in altezza, larghezza e materiali dovrà invece essere chiesta una autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 D.lvo 42/2004.

La comunicazione per le tipologie di intervento sopra indicate sarà fatta al Comune competente che provvederà ad inoltrarle sia all'Unità di Coordinamento Regionale che alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente per territorio per la presa d'atto. La comunicazione dovrà contenere almeno la documentazione dello stato dei luoghi possibilmente prima e dopo il fortuale e dovrà specificare i lavori che si andranno a fare. Alla fine dei lavori dovrà essere spedita una documentazione fotografica dello stato dei luoghi dopo l'intervento.

Le Sbeap competente faranno una presa d'atto tramite PEC.

2- INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Per tutti gli interventi che comportassero ripristini volumetrici , variazioni volumetriche, variazioni in facciata, cambio di materiali di finitura, di copertura, nuovi camini o camini di dimensioni diverse, ripristino totale di recinzioni, cambiamenti di sagome degli edifici in difformità da quelli preesistenti dovrà essere seguito l'iter dell'autorizzazione paesaggistica con il prescritto parere delle SBEAP..

La SBEAP e l'UCCR si impegnano a esprimere un parere nel più breve tempo possibile.

D.Lgs. 42/2004 PARTE II – BENI CULTURALI

Per tutti gli immobili e gli spazi aperti (giardini, broli, corti) sottoposti ai dettati normativi previsti dagli artt.10-11 del D.lvo 42/2004, in qualsiasi stato di conservazione, oppure facenti parte di aree e immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta (Art.45), che abbiamo subito danni a seguito degli eventi meteorologici dell'8 luglio 2015 ogni intervento, sia esso conservativo che di restauro, è sottoposto al rilascio dell'autorizzazione ex art.21 o ex art.45.

Si precisa che le istanze e le comunicazioni anche per questa categoria di beni potranno essere inviate al Comune competente, precisando gli estremi del decreto di vincolo e i dati catastali del vincolo e quelli attuali se variati, che provvederà ad inviarle alle Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competenti per territorio per la presa d'atto o per il rilascio dell'autorizzazione.

1- INTERVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE ai sensi dell' art.27 D.LVO 42/2004

- le opere urgenti di messa in sicurezza mediante opere di puntellazione, opere provvisorie, transennamenti, ricollocazione di tegole e o di porzioni di manto di copertura in tegole con relativo sotto fondo che non alteri la situazione preesistente, messa in sicurezza di porzioni di intonaci e/o elementi pericolanti, di puntellazione di muri di cinta, ivi compresi le opere di recupero dei materiali edilizi, ad esclusione di parti lignee o lapidee decorate o sagomate, presenti nell'area del bene tutelato potranno essere effettuate con comunicazione ai sensi dell'art.27 del Codice sulla quale la Unità di Coordinamento Regionale e le Soprintendenze belle arti e paesaggio farà una presa d'atto via PEC.
- La ricollocazione di infissi, di grate metalliche semplicemente sganciate, di portoni, e di elementi edilizi che richiedono la sola ricollocazione nello stesso posto dove si trovavano prima del fortunale verrà comunicata al Comune che provvederà ad inviarle alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente per la presa d'atto via PEC.

2- INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.21 E DELL'ART.45 DEL D. L.VO 42/2004

- Tutti gli interventi di ripristino di parti crollate, in tutto o in parte, le opere di consolidamento statico, di reintegro murario, di rimessa in pristino di recinzioni e in generale tutti gli interventi volti alla ricostituzione delle parti danneggiate **vanno sottoposte al rilascio della autorizzazione prevista dalla norma** ad esclusione dei piccoli interventi di reintegro di parti o muri per i quali si potrà procedere comunicandole tra le opere di messa in sicurezza ai sensi dell'art.27;
- Si precisa che tutte le operazioni di accatastamento ordinato dei materiali provenienti da crollo totale o parziale di edifici o parti di essi sottoposti a tutela dovrà essere effettuata recuperando:
 - tutti i materiali lapidei sagomati, decorati o lisci, scultorei o strutturali per potere decidere successivamente sul loro riutilizzo;
 - i materiali lignei, decorati e no, che possano essere reimpiegati nelle operazioni di ripristino di parti murarie verticali e/o di elementi lignei orizzontali, quali solai e coperture;
 - le parti decorate anche se frammentarie in materiale metallico facenti parte di cancellate, griglie ecc.
- La messa in sicurezza e il loro corretto accatastamento dei materiali sopraindicati va effettuata o in presenza di un membro dell'Unità di Coordinamento Regionale o con assistenza di un restauratore, laddove l'edificio presentava parti decorate. Il loro restauro e ricollocazione andranno espressamente autorizzati ai sensi dell'art.21 del D.Lvo 42/2004.
- Si precisa che laddove il bene culturale abbia subito danni a parti con decorazioni e parti murarie storiche, l'accatastamento dovrà essere preceduto da una richiesta dove si

preciseranno le modalità con le quali lo stesso verrà effettuato, in modo da permettere alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di effettuare i necessari controlli tramite l'Unità di Crisi. Gli accatastamenti delle parti lapidee vanno fatti segnando in apposita planimetria il punto di ritrovamento dei singoli pezzi, assegnando un numero al pezzo, in modo da poter procedere in un secondo momento al reincollaggio dei vari pezzi ed eventualmente alla loro ricollocazione.

- Il principio che guiderà tutti gli interventi di reintegro, ripristino di rimessa in opera sarà quello di ricostituire l'unità dell'opera, seguendo la documentazione attestante la condizione prima dell'evento meteorologico.
- Tutte le operazioni di restauro, reintegro, ripristino strutturale o architettonico, consolidamenti, dovranno essere eseguite su apposito progetto che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio autorizzerà in tempi brevi e comunque entro 45 giorni.
- Tutti gli interventi di restauro e ricollocazione di parti lapidee sovrastrutturali, quali statuaria, panoplie, capitelli, vasi ecc. dovranno essere preventivamente autorizzate dalla SBEAP ai sensi dell'art.21 del Codice. Si dovrà procedere documentando fotograficamente lo stato dei luoghi, illustrando le modalità di recupero dei singoli pezzi, il loro riassetto precisando materiali, tecniche e modalità di ricollocazione. Gli elementi lapidei crollati, integri o fratturati dovranno essere ricollocati previo effettuazione del loro riassetto e prevedendo idonei ancoraggi alla murature, ai pilastri e alle strutture di elevazione.

GIARDINI E PARCHI SOTTOPOSTI A TUTELA EX ART.10-11 PARTE II- ART.136 PARTE III D.LVO 42/2004

- Lo smaltimento degli alberi caduti a seguito del fortunale dovrà essere semplicemente comunicato alla SBEAP e al Comune con apposita documentazione fotografica e indicazione in planimetria degli alberi abbattuti dall'evento meteorologico.
- Gli alberi che a seguito del fortunale si trovassero in una condizione statica di forte rischio evidente di caduta (forte inclinazione, rialzo della zolla di terra, frattura del tronco, ecc.), tali da mettere a rischio la sicurezza di persone e cose, potranno essere abbattuti con procedura d'urgenza seguendo l'iter della “salvaguardia della pubblica incolumità”, previo accertamento da parte del Comune o del Servizio Forestale Regionale dell'effettivo rischio . In alternativa si potrà produrre una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato forestale, arboricoltore certificato, agronomo che accerti la gravità della condizione statica. L'abbattimento sarà comunicato alla UCCR e alla SBEAP tramite il Comune richiamando l'applicazione dell'art.27 del D.Lvo 42/2004, registrando la specie, la varietà, le dimensioni e la collocazione in apposita planimetria, in modo da potere decidere se il soggetto arboreo dovrà essere reintegrato o se invece la composizione del parco potrà sussistere anche senza la sua presenza.
- I soggetti arborei a rischio, compromessi in parte nell'apparato ipogeo e epigeo, non potranno essere abbattuti se non dopo apposita verifica statica, o Visual Trees Assessment-VTA, visiva o strumentale a cura di un tecnico abilitato, e dopo esplicito rilascio di autorizzazione ex art.21 D.Lvo 42/2004, segnando il soggetto arboreo in apposita planimetria e prevedendone eventualmente il reintegro, a seconda del ruolo compositivo che la pianta rivestiva nel giardino.
- Le potature di esercizio e rimessa in forma dei soggetti arborei di pregio botanico, di dimensioni significative (diametro a cm 120 da terra non inferiore a 20 cm) andrà effettuata con il supporto di tecnico arboricoltore abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale, e sarà comunicato al Comune e alla SBEAP, che ne prenderanno atto con PEC.
- In caso di alberi caduti in quantità tali da compromettere la struttura complessiva del giardino, per il loro reimpianto dovrà essere presentato apposito progetto di restauro del

soggetto al rilascio dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni ex art.21 saranno rilasciate in tempi brevi e possibilmente entro trenta giorni dalla data di arrivo.

ITER PROCEDURALI

- Per i beni paesaggistici (Parte III) beni culturali (Parte II)

Le comunicazioni, le richieste di autorizzazione per le due categorie di beni vanno inviate ai Comuni di competenza che procederanno al tempestivo inoltro alle SBEAP competenti e all'UCCR utilizzando i canali già indicati (PEC).

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio provvederà a esprimere un parere o l'autorizzazione in risposta alla richiesta o semplicemente a prendere atto per le comunicazioni che rispetteranno le indicazioni sopra riportate.

MISURE GENERALI

A seguito di ultimazione dei lavori andrà presentata al Comune da parte dell'impresa esecutrice una certificazione di conformità nel caso di interventi afferenti l'impiantistica ovvero certificato di idoneità statica nel caso in cui gli interventi abbiano interessato componenti strutturali.

MISURE DI SOSTEGNO - BANDO ISTITUTO VILLE VENETE

Per le finalità di cui al bando dell'IRVV, finalizzato a sostenere con appositi contributi i lavori di ripristino delle ville venete tutelate come bene culturale, le domande potranno essere comunque presentate prima dell'inizio dei lavori, accompagnate da una stima sommaria sottoscritta da un tecnico, fatto salvo quanto sopra specificato per quanto attiene l'iter procedimentale in materia edilizia. In particolare potrà essere presentato anche successivamente al deposito della domanda di finanziamento l'eventuale nulla osta paesaggistico.

Si precisa che sono ammessi a contributo anche gli interventi di ripristino di parchi e giardini sottoposti a tutela, fermo restando il rispetto di quanto sopra precisato.

Resta fermo quanto previsto dal bando in particolare per quanto riguarda la non sussistenza di altre forme di contributo pubblico o copertura assicurativa .